

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 dicembre 2024, n. 852

**[ID VIP 9599] – Parco agrivoltaico “Taranto” di potenza elettrica complessiva pari a 61,75 MW da realizzare nei Comuni di Taranto (TA), San Giorgio Ionico (TA), Faggiano (TA) e Carosino (TA).**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: X-ELIO TARAS S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 45529 del 24.03.2023, acquisita in pari data al prot. n. 5182 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 5568 del 03.04.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 5221 del 27.03.2023, con la quale il Comune di Taranto - Settore Viabilità - ha espresso parere favorevole di massima, subordinata alla successiva regolarizzazione da parte del proponente, per l'ottenimento della concessione/autorizzazione per eseguire i lavori lungo le S.P. di competenza;
- nota prot. n. 9611 del 21.06.2023, con la quale il Comune di Taranto - Settore Ambiente - ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 13329 del 25.08.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

- nota prot. n. 13321 del 25.08.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha formulato istanza di integrazione documentale;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 9599, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimessa all'apprezzamento dell'Autorità competente l'istanza di integrazione documentale di cui al punto precedente;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrivoltaico "Taranto" di potenza elettrica complessiva pari a 61,75 MW da realizzare nei Comuni di Taranto (TA), San Giorgio Ionico (TA), Faggiano (TA) e Carosino (TA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "X-ELIO TARAS" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**ALLEGATI INTEGRANTI****Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione istruttoria ID\_VIP 9599.pdf -

75f72fbbe58f3a84ab85341d4c9cd38f4d266b7cd2bd9fe8895731b28f7a8385

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR  
Marco Notarnicola


Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ANAGRAFICA	
<b>ID:</b>	VIP_9599
<b>Intervento:</b>	Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Taranto", della potenza di 61,75 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Taranto (TA), San Giorgio Ionico (TA), Faggiano (TA) e Carosino (TA)
<b>Proponente:</b>	X-ELIO TARAS S.r.l.
<b>Tipologia:</b>	Agrivoltaici
<b>Comuni:</b>	Carosino, Taranto, Faggiano, San Giorgio Ionico



**1. Descrizione dell'intervento e idoneità dell'area**

La società X-ELIO TARAS S.r.l. intende realizzare una centrale di produzione elettrica da fonte solare denominata "Centrale Agrovoltaiica Taranto", con tracker a inseguimento monoassiale, ad asse inclinato con rotazione assiale e azimuth fisso, che alloggeranno n. 90150 moduli fotovoltaici da 685 W. L'impianto agrovoltaiico denominato "TARANTO" sarà realizzato in Puglia, in provincia di Taranto, sul territorio dei comuni di Taranto, Carosino, San Giorgio Ionico e Faggiano, suddiviso in **sei campi** tra loro ben distinti e distanti che coprono un'area di circa 69,58 ha che ospiterà l'impianto agro-voltaico con le strutture fotovoltaiche e la coltura di foraggiera per ettari 46,818 nonché 0,112 ettari per aree edifici, 1,344 ettari per opere di viabilità e 21,306 ettari di superficie inerbita con bordure perimetrali.

Specificatamente a Nord saranno posizionati due campi, così come di seguito:

- Campo Nord 1 suddiviso in tre sottocampi (a/b/c) rispettivamente di ettari 3,99, 2,11 e 1,66, ad una distanza minima tra di essi di circa 100 metri (tra il primo e il secondo sottocampo) e di circa 120 metri (tra il secondo e il terzo sottocampo);
- Campo Nord 2, distante dal primo campo circa 900 metri, suddiviso in due sottocampi (a,b) rispettivamente di ettari 6,34 e 7,53, ad una distanza tra di essi di circa 250 metri.

A Sud invece, saranno posizionati quattro campi (ad una distanza minima di circa Km 3,9 dai campi Nord), così come di seguito:

- Campo Sud 1 di ettari 1,93, ad una distanza di circa 1 Km dal campo successivo Sud 2;
- Campo Sud 2, (ad una distanza di circa 450 metri dal campo successivo Sud 3), suddiviso in due sottocampi (a, b) rispettivamente di ettari 8,94 e 2,94, pressoché in contiguità tra di essi;
- Campo Sud 3, (ad una distanza di circa 500 metri dal campo successivo Sud 4, suddiviso in due sottocampi (a/b) rispettivamente di ettari 4,30 e 1,6, ad una distanza tra di essi di circa 50 metri;
- Campo Sud 4, suddiviso in tre sottocampi (a/b/c) rispettivamente di ettari 10,19, 4,42 e 14,24, pressoché in contiguità tra di essi.

Il tracciato del cavidotto di collegamento dell'impianto agrovoltaiico con la SSU è stato scelto in modo da minimizzare interferenze e punti di intersezione con reticoli idrografici o ulteriori vincoli: il cavidotto interrato si sviluppa complessivamente per circa 20 km in asse con la viabilità stradale, per collegare il campo alla futura SSU Utente X-Elio Taras.

Al fine della continuità della gestione agricola si manterrà inalterata l'attuale vocazione dei terreni con un occhio all'evoluzione dinamica degli indirizzi colturali secondo logiche di mercato. In particolare, il progetto agro-voltaico comprende:

- Generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e rinnovabile mediante strutture ad inseguimento solare – potenza 61,75 MW;
- Coltivazione di foraggiera tra le file e sotto le strutture a inseguimento solare (Tracker): superficie 46,818 ha, la cui conduzione sarà affidata per accordo di cooperazione, ad azienda agricola della zona, con acquisizione del foraggio prodotto da parte di azienda zootecnica della zona;

- Aree di perimetro ad inerbimento naturale di ha 21,688 in parte con schermatura ulivetata interna alle recinzioni costituita da 2.643 alberi di ulivo ex novo a coprire 9.232,41 metri lineari di perimetro per una superficie di 21,306 ha.

Informazioni catastali utili alla istruttoria sono state ricavate dal documento denominato AS\_TAR\_A5 e di seguito riportate:

- Campo Nord 1:  
Nord 1A: comune di San Giorgio Ionico (TA), Foglio 4, p.lle 612, 654, 656;  
Nord 1B: comune di San Giorgio Ionico (TA), Foglio 4, p.lle 325, 326;  
Nord 1C: comune di San Giorgio Ionico (TA), Foglio 7, p.lle 201, 203, 204, 206;
- Campo Nord 2:  
Nord 2A: comune di San Giorgio Ionico (TA), Foglio 4, p.lle 67, 68, 141, 288;  
Nord 2B: comune di San Giorgio Ionico (TA), Foglio 4, p.lle 308, 328, 637, 640, 642;
- Campo Sud 1:  
Sud 1: comune di Taranto, Foglio 278, p.lle 2, 47, 48, 59, 60, 61;
- Campo Sud 2:  
Sud 2A: comune di Taranto, Foglio 278, p.lle 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 523;  
Sud 2B: comune di Faggiano (TA), Foglio 7, p.lle 51, 117, 118, 412, 413;
- Campo Sud 3:  
Sud 3A: comune di Faggiano (TA), Foglio 11, p.lle 17, 23, 24, 26, 164, 177, 344, 346, 347, 559  
Sud 3B: comune di Faggiano (TA), Foglio 11, p.la 340;
- Campo Sud 4:  
Sud 4A: comune di Taranto, Foglio 317, p.lle 1, 60;  
Sud 4B: comune di Taranto, Foglio 317, p.lle 4, 61;  
Sud 4C: comune di Taranto, Foglio 317, p.la 5;

per le informazioni catastali della NUOVA SE DI TRASFORMAZIONE RTN A 380/150 kV "TARANTO 380" DA INSERIRE IN ENTRA-ESCE ALLA LINEA 380 kV "Erchie 380 – Taranto N2", Sottostazione Utente e Cavidotto si rimanda alla relazione.

## 2. Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto (si deve fare riferimento ai **sei campi** le cui informazioni catastali sono state indicate al paragrafo precedente):

- **Non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **ricade in parte** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), **risulta in parte** interna ad impianti industriali e stabilimenti, racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);

Nota: i sottocampi Nord 2A e Nord 2B, Nord 1C, Sud 1 e Sud 4C (in parte) ricadono in area idonea essendo interni al buffer di 500 metri dal perimetro di stabilimenti industriali.

- **non è** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3);
- **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del DL 42/2024, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’art.142;
- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L 42/2004 (500 m per impianti fotovoltaici);
- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D.L 42/2004 (500 m per impianti fotovoltaici);




Fig. 1 - Area dell’impianto con buffer di 500 m rispetto a beni sottoposti a tutela (PPTR)

**3. Verifiche ai sensi del RR 24/2010**

L’area dell’impianto proposto **ricade in parte** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. A tal proposito, si veda la successiva fig. 2.


Con particolare riferimento a:

- **campo Nord 2B:** comune di **San Giorgio Ionico (TA)**, Foglio 4, p.lle 308, 328, 637, 640, 642 le **particelle quindi 637, 642**
- **campo Sud 4C:** comune di **Taranto**, Foglio 317, particella 5;

ricadono in “segnalazioni Carta dei Beni con buffer 100m”



Dettaglio campo Nord 2B



Dettaglio campo Sud 4C





Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010



*campi Nord - Carta dei vincoli, fonte SIT Puglia*



*campi Sud - Carta dei vincoli, fonte SIT Puglia*

### Ulteriori informazioni utili alla istruttoria

#### Il Campo Nord 1:

- sottocampo "a" si riscontra a circa 500 metri il BP "Fiumi, Torrenti, corsi d'acqua" denominato Canale "La Cicena";
- sottocampo "c" dista Km 1,1 da l'UCP- Reticolo idrografico di connessione (RER);
- sottocampo "a" è contiguo con l'UCP "prati e pascoli naturali", corrispondente all'Habitat 6220\*;
- sottocampi "a/b" sono contigui con l'Habitat prioritario 6220.

#### Il Campo Nord 2:

- sottocampo "b" si rileva contiguità con l'Habitat prioritario 6220.

I Campi a Nord distano dal BP Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" come segue: 300 metri (Campo Nord 1 a), 700 metri (Campo Nord 1 b), 800 metri (Campo Nord 2 b) e Km 1,2 (Campo Nord 2 a).

I Campi a Sud distano sempre dal predetto Parco naturale regionale "Mar Piccolo" non meno di 3 Km.

Per quanto riguarda la distanza dai siti di Rete Natura 2000, la distanza minima dal sito ZSC IT9130002 "Masseria Torre Bianca" non è mai inferiore a Km 3.

Nelle vicinanze si riscontrano UCP-beni storico culturali per segnalazione architettonica, senza interferenza diretta e indiretta con le aree di impianto FV:

- Masseria Pasone, circa 400 metri dal Campo Nord 1-sottocampo "a";

- Masseria Troccoli, circa 100 metri dal Campo Sud 2 – sottocampo “a”;
- Masseria cavaliere, circa 200 metri dal Campo Sud 4 – sottocampo “b/c”;
- Masseria Palumbo, circa 300 metri dal Campo Sud 4 – sottocampo “c”

Tutti i campi di FV risultano ben distanti dalle componenti.

Solo per il Campo Nord 1 si rileva la S.P. n. 82 ad una distanza, la più vicina, di 700 metri;

Per il Campo Nord 2, la S.S. n. 7 ad una distanza, la più vicina, di circa 300 metri;

La S.P. 111 risulta confinante con il Campo Sud 3 e a distanza minima di 50 metri dal Campo Sud 4;

#### 4. Verifiche ai sensi del D.M. del 10 settembre del 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell’impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l’**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

a) **non** è comprovata con l’adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);

tuttavia, il proponente dichiara che:

*X-ELIO è certificata secondo i principi standard di riferimento ISO 9001, ISO 14001, compresa la certificazione secondo la norma OHSAS 18001 per le attività di “Ingegneria, Costruzione e Messa in servizio”.*

b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;

d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;

e) **assenza** di integrazione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;

f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;

g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

è invece **presente** e documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio.

Si evince dalla documentazione in progetto che:

*Le lavorazioni associate alla costruzione dei due campi fotovoltaici, richiedono preliminarmente la realizzazione di uno scotico del terreno superficiale, per la realizzazione delle strade e le fondazioni delle cabine.*

In generale nei documenti non si fa riferimento alla modalità di infissione dei pali.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l’insediamento e l’esercizio dell’**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia

di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Si evince dalla documentazione in progetto che situazione rilevata sui luoghi è la seguente:

*Gli appezzamenti di FV allo stato attuale risultano nello stato di incolto ad eccezione dell'uliveto di 2,11 ettari del Campo Nord 1-sottocampo b che comunque non risulta avere caratteristiche di monumentalità di cui alla Legge regionale 14/2007 e inoltre non rientra tra quelle caratterizzanti l'olio DOP Terre Tarantine, risultando tra le varietà minori che al massimo concorrono nella misura del 20% nella produzione dell'olio. Da evidenziare che i terreni nello stato d'incolto sono da ritenersi posti a riposo (maggese), quale ordinaria prassi agricola all'interno del quadro più ampio della rotazione delle colture, in quanto essi sono risultati in buone condizioni agronomiche e in uno stato idoneo alla coltivazione. Gli ulivi esistenti perimetrali agli appezzamenti verranno preservati. Inoltre dalla ricognizione delle classi della Land Capability Classification (LCC), nonché della carta pedologica direttamente dalla carta dell'uso del suolo della regione Puglia che tipizza il territorio come "uso del suolo: seminativi arborati", e per quanto riscontrato nei vari sopralluoghi effettuati, nonché dallo studio della "scheda d'ambito n.8 – Arco Ionico Tarantino", il comprensorio in cui ricadono le aree di impianto fotovoltaico non è tipico e caratterizzante per vigneti ad uva da vino DOC, DOCG e IGT.*

*Allo stesso modo non sono presenti sugli appezzamenti elementi antropici come muretti a secco o terrazzamenti, o architetture minori in pietra o tufo, ad eccezione di un muretto incerto, discontinuo e diruto costituito da pietre, presente sul Campo Nord 2-b, sul lato di confine che costeggia la Via San Giovanni, o un muretto infestato da rovi di tipologia in pietra e tecnica costruttiva incerta, peraltro discontinuo e pressoché diruto presente sul Campo Sud 2-a; esso è presente sul lato di confine che costeggia la SP 107. I predetti muretti saranno preservati. I terreni sono di natura medio impasto, tendente all'argilloso, con assenza di roccia e pietre affioranti.*

#### **5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE**

Il progetto viene definito dalla società proponente "agri-fotovoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

##### - Soggetto beneficiario

La società X-ELIO TARAS S.r.l., non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazioni temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo;

Si evince dai documenti di progetto che:

*Per la coltivazione di foraggiere tra le file e sotto le strutture a inseguimento solare (Tracker) la conduzione sarà affidata per accordo di cooperazione, ad azienda agricola della zona, con acquisizione del foraggio prodotto da parte di azienda zootecnica della zona*

##### - Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.

*La superficie destinata all'agricoltura è pari a complessivi ha 68,12 (quale sommatoria delle superfici di bordura perimetrale, aree di terreno ad uso agricolo tra e sotto i pannelli) rispetto ad una superficie totale del sistema agrivoltaico di ha 69,58; pertanto, la superficie coltivata è pari al 97,9 %, ben superiore al 70% richiesto.*

**Parametro A.1): rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.**

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$\text{LAOR} \leq 40\%$$

Il calcolo fornito dal proponente fornisce il seguente risultato:

*La superficie totale di ingombro dell'impianto occupata dai moduli di impianto agrivoltaico è di complessivi ha 26,688 rispetto alla superficie agricola totale di ha 68,12, che in termini percentuali è pari al 39,18 %, al di sotto del 40 % richiesto*

**Parametro A.2): rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.**

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito. *Il territorio in cui ricadono le aree di impianto risulta fortemente parcellizzato con indirizzo vocativo essenzialmente a seminativi, oltre che da uliveti e, in minor misura, da vigneti. Il progetto agrivoltaico che si propone è di fatto nella continuità della vocazione ed indirizzo colturale attuale (mantenimento dell'indirizzo produttivo), in quanto le superfici saranno destinate alla coltivazione di foraggiere, nonché alla produzione agraria accessoria costituita dagli alberi di ulivo posti perimetralmente agli appezzamenti di AFV.*

**Parametro B.1) rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.**

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito. *La produzione elettrica specifica dell'impianto agrivoltaico de quo, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard (FVstandard in GWh/ha/anno), risulta non essere inferiore al 60 % di quest'ultima, come riportato nella tabella sottostante in riferimento alle singole aree che compongono il progetto di Taranto. Infatti, la produzione specifica di un impianto standard alla stessa latitudine è pari a circa 1.412 GWh/MW, mentre nel caso in parola, grazie alla tecnologia con tracker monoassiali, la potenza specifica attesa è pari a circa 1.700 GWh/MW.*

**Parametro B.2): rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.**

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.  
*Trattasi di impianto agrivoltaico di tipo avanzato dove le superfici libere sono destinabili all'uso agricolo. Le altezze dei tracker monoassiali ( $H > 2,10$  metri) e la distanza tra di essi da palo a palo pari a 9 mt e da estremo ad estremo dei due pannelli vicini pari a circa 5,00 m, permettono non solo di "conservare" le stesse condizioni pedoclimatiche ante operam ma anche il passaggio di mezzi agricoli sotto ai pannelli (utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).*

**Parametro C: rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.**

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio  
D.1) Il risparmio idrico

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.  
*Le aree di impianto non dispongono di acqua (colture in asciutta), ad eccezione del Campo Sud 4 dotato di acqua del consorzio di bonifica. La coltivazione delle foraggere sarà attuata in asciutta, come finora fatto a livello aziendale (situazione ex ante). Secondo le Linee Guida Mite, nelle aziende non irrigue il monitoraggio di questo elemento dovrebbe essere escluso. Per quanto riguarda gli ulivi, l'irrigazione di soccorso avverrà tramite auto-provvigionamento come da prassi della zona (metodo della distribuzione localizzata).*

- D.2) il monitoraggio della continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.  
*Il monitoraggio della continuità agricola dell'attività agricola sottostante l'impianto avverrà tramite relazioni asseverate periodiche eseguite da un agronomo terzo.*

**Parametro D: rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.**

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio  
E.1) il recupero della fertilità del suolo;

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.  
*Il requisito di cui sopra risulta non applicabile al progetto in questione in quanto si tratta di terreni, per quanto attualmente a maggese, che sono stati utilizzati a livello agricolo negli ultimi 5 anni.*

- E.2) il microclima;

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.  
*I risultati di tale monitoraggio possono essere registrati, ad esempio, tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.*

- E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.  
*L'impianto che si propone risponde a tutti i requisiti di cui sopra risultando un impianto agrivoltaico di tipo avanzato, sia per tipologia che per continuità dell'indirizzo agricolo.*

**Parametro E: Requisito non risulta verificabile.**

- Rispetto del Principio DNSH

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

**Principio non verificabile.**

**6. Conclusioni**

L’impianto agrofotovoltaico in progetto è ubicato su di un terreno agricolo (zona agricola “E”), si prefigge di conciliare la produzione di energia con utilizzo di pannelli solari e la piantumazione di specie arboree non presenti precedentemente sul terreno.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L’area **rientra tra quelle idonee** ai sensi dell’art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021.
- L’area **ricade in parte** tra quelle classificate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
- Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10/09/2010 punto 16 lettera c.
- L’impianto rispetta i requisiti delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.
- L’area ricade in Area di produzione Vini DOC, IGT e DOCG. La realizzazione dell’impianto sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.